

Spettabili
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 09 gennaio 2023

Oggetto: Riforma del Terzo Settore

Il mancato rilascio, entro il 31 dicembre 2022, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione ex art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che, unitamente all'operatività del RUNTS¹, sanciva la piena efficacia della riforma, ha come effetto diretto l'**impossibilità** di dare avvio ai regimi fiscali agevolati ex artt. 80 e 86 previsti nel Titolo X del Codice, e il **mantenimento** delle varie norme di favore attualmente vigenti. Ciò vale sia per gli enti per i quali è prevista la trasmigrazione automatica ex art. 54 del DLgs. 117/2017 nel RUNTS (ODV e APS), sia per quelli che, in attesa della singola e autonoma valutazione in corso, non vi sono ancora entrati.

Anche per l'**anno 2023**, quindi, non vengono a mutare le agevolazioni fiscali di cui possono godere gli Enti Non Commerciali indipendentemente dal fatto che si siano iscritti al RUNTS e siano diventati Enti del Terzo Settore.

Ricordiamo che con l'entrata in vigore dell'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017:

- vi sarà l'abrogazione dell'art. 9-bis del D.L. 417/91 (per effetto dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 117/2017), per cui tutti gli enti senza scopo di lucro diversi dalle ASD **non potranno** più usufruire del regime agevolato della L. 398/91²;
- con la modifica dal lato soggettivo dell'art. 148 comma 3 del TUIR, *le associazioni culturali e di formazione extrascolastica della persona*, perderanno l'agevolazione relativa alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, con il rischio di perdita della qualifica di ENC, poiché i vari introiti per i corsi effettuati nei confronti degli associati assumeranno la

¹ Come individuato dal decreto direttoriale n. 561/2021, il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021.

² La legge 398/91 non verrà abrogata, ma disapplicata per gli enti che transitano nel RUNTS, ex art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 117/2017.

natura di **entrata commerciale**, e quindi, in applicazione dell'art. 149 del TUIR, verranno attratti nel regime ordinario di reddito d'impresa e IVA, in quanto enti commerciali.

A ciò si aggiunga la particolare disciplina prevista per le **Onlus**.

Le **ONLUS** non hanno un percorso specifico di trasmigrazione verso il RUNTS al pari di ODV e APS, ma sono comunque destinatarie di disposizioni per effetto delle quali, dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle Onlus iscritte al 22 novembre 2021 ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea, dovranno decidere se entrare o meno nel RUNTS. Ciò atteso che l'Agenzia delle Entrate ha già comunicato i dati delle ONLUS iscritte alla data del 22 novembre 2021³, giusta la previsione dell'art. 34 del D.M. 106/2020.


Al riguardo, occorre considerare che le norme di cui agli artt. Da 10 a 29 del D.Lgs. 460/97 verranno abrogate dal periodo di imposta di **piena entrata in vigore** della riforma e ciò significa che le Onlus cesseranno di esistere da quella data (con la relativa Anagrafe delle ONLUS)⁴, compreso il loro acronimo, che verrà sostituito, previa iscrizione al RUNTS, da "Enti del Terzo settore di natura non commerciale", ossia quelli ex art. 79.

Atteso quindi, che, come detto sopra, la Commissione europea non ha fatto pervenire l'autorizzazione prevista al Governo italiano e, pertanto, ancorché sia presente la citata operatività del RUNTS, manca ancora il secondo pilastro della riforma, il tutto è rinviato, quantomeno, al 1° gennaio 2024, a condizione che nel corso del 2023 pervenga la più volte citata autorizzazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto



³ Cfr. comunicato stampa del 28 marzo 2022.

⁴ L'Anagrafe delle ONLUS è oggi "*chiusa in entrata ma aperta in uscita*", dato che non è più possibile avanzare richiesta di iscrizione.